

SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE PER ASSOCIAZIONE CON P.IVA IN 398

Split Payment

Dal 1 gennaio 2015, ogniqualevolta un ente non commerciale in relazione alla sua sfera complementare di attività di natura imprenditoriale si relaziona con un ente pubblico deve prestare estrema attenzione alla composizione della relativa fattura.

In relazione a essa, infatti, potrebbero trovare applicazione le disposizioni recate dal nuovo articolo 17-ter, inserito nel D.P.R. 633/1972 a opera della Legge Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b, L. 190/2014). Tale disposizione prevede che l'Iva pur evidenziata in fattura dal cedente/prestatore (l'ente non commerciale) viene ad essere versata all'Erario direttamente dall'ente pubblico cessionario/committente, il quale evidentemente non la dovrà più pagare al cedente/prestatore (ente non commerciale). Questo meccanismo definito dello "*split payment*" o scissione dei pagamenti presenta pertanto delle peculiarità di carattere operativo con riferimento agli adempimenti da porre in essere sia da parte del cedente/prestatore (ente non commerciale), prevalentemente di natura contabile, ma soprattutto da parte dell'ente pubblico cessionario/committente che si dovrà invece qualificare come debitore dell'imposta in relazione all'operazione ricevuta. Tale meccanismo non va assolutamente confuso con quello del *reverse charge* o inversione contabile, simile nei suoi effetti in quanto pone sempre il cessionario/committente nella veste di debitore dell'imposta. In quest'ultima procedura tuttavia, contrariamente allo *split payment*, il cedente/prestatore emette una fattura senza Iva (c.d. "ad aliquota zero").

Con la circolare n. 15/E/2015, al § 2 l'Agenzia delle entrate afferma, ribadendo quanto già precisato con la precedente circolare n. 6/E/2015, che detta modalità non è applicabile alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Tra questi, viene espressamente citato il regime 398/1991 e quindi i soggetti che emettono fattura in applicazione di tale regime potranno continuare ad assolvere l'imposta con le ordinarie modalità e a versarla con le forfettizzazioni

previste per tale regime. Occorre infatti ricordare che l'applicazione del regime dello *split payment* ai soggetti che applicano il regime 398/1991 avrebbe loro creato un eccessivo onere, considerando che il mancato incasso dell'Iva dai propri committenti avrebbero loro impedito di "trattenere" la quota di Iva non versata all'Erario.

Si consiglia quindi di indicare sulle fatture la seguente dicitura: *Operazione effettuata da soggetto che si avvale dell'opzione per il regime fiscale di cui alla Legge non assoggettata a split payment ai sensi della Circolare n. 15/E/2015 dell'Agenzia delle Entrate*

Reverse Charge

Con la circolare n. 14/E/2015 l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito alle ipotesi menzionate dalla lettera a-ter), comma 6, articolo 17, D.P.R. 633/1972 (si tratta delle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici) per le quali trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile o *reverse charge* a partire dal 1° gennaio 2015. Con tale circolare trovano soluzione le criticità applicative che riguardano i soggetti che applicano il regime contabile forfettario di cui alla L. 398/1991. Tali soggetti, infatti, in virtù del sostanziale esonero dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dal D.P.R. 600/1973 e dagli obblighi di fatturazione (con talune eccezioni), registrazione e dichiarazione cui al Titolo II, D.P.R. 633/1972 avrebbero avuto serie difficoltà nell'applicare l'imposta con il meccanismo del *reverse charge* in relazione alle prestazioni ricevute. Ecco che la circolare n. 14/E/2015, nell'elencare a titolo esemplificativo i soggetti che beneficiando di particolari regimi fiscali ed essendo di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal D.P.R. 633/1972, sono esclusi dall'applicazione del *reverse charge*, menziona anche gli "enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla L. 398/1991".